



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MESSINA

44. 1

RETTORATO, 14 MAGGIO 2018

Gentile Sig. Sebastiano Caporale
Amministratore Delegato
Consorzio Universitario Megara Ibleo - Cumi
SEDE

p.c.

Università di Messina
Prot. 0038934 del 23/05/2018
Tit./cl. VI/11 - Partenza
(2018-UNMECLE-0038934)

Gentile prof.ssa Daniela Rupo
Direttore Generale
SEDE

Gentile prof. Giancarlo De Vero
Direttore Dipartimento di Giurisprudenza
SEDE

Gentile dott. Carmelo Trommino
Direttore Dipartimento Amministrativo
Servizi didattici e Alta formazione
SEDE

Gentile dott. Pierfrancesco Donato
Direttore Dipartimento Amministrativo
Organizzazione e gestione risorse finanziarie
SEDE

Gentile dott. Domenico Donato
U. Org. Affari legali e contenzioso
SEDE

Con la presente visto l'atto transattivo sottoscritto tra le parti il 7 maggio u.s. prot. nr. 34103 di pari data registrato al repertorio nr. 479/2018 con cui l'Università degli Studi di Messina e il Consorzio Universitario Megara Ibleo (All. nr 1) convengono, tra l'altro, al punto 5) "L'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., si obbliga a richiedere entro mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente atto, l'accreditamento della sede (ovvero altro edificio indicato) del Consorzio Universitario Megara Ibleo, all'ANVUR" e al punto 6) "Il Consorzio Universitario Megara Ibleo, in persona del legale rappresentante p.t., visto il superiore obbligo assunto, si impegna a fornire all'Università di Messina, tutta la prescritta documentazione relativa alla sede da accreditare secondo le indicazioni dell'Università" si richiede la documentazione necessaria alla richiesta di accreditamento della sede di Priolo. Tale procedura è stabilita dal Decreto Ministeriale nr. 987/2916 (All. nr. 2) "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio". All'art. 2, c. 1 si legge "In relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 8 e dall'allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 non si dà luogo all'accREDITAMENTO di nuove sedi universitarie se non", la lettera b) dello stesso comma prosegue "in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accREDITAMENTO dei relativi corsi di cui



all'allegato A (All. nr. 3) nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B (All. nr. 4). Il mancato accreditamento iniziale di uno o più corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa". Resta ferma la volontà delle parti di richiedere l'accreditamento del Corso di Studi in "Giurisprudenza" presso la sede di Priolo che seguirà i requisiti necessari di cui all'allegato A al DM 987/2016 e le cui procedure saranno gestite parimenti dal Dipartimento di Giurisprudenza e dall'amministrazione centrale dell'Ateneo escludendo, in prima istanza, il coinvolgimento del Consorzio che, diversamente, dovrà garantire la sua collaborazione all'Ateneo per l'accreditamento della sede i cui requisiti sono definiti nell'allegato B del DM.

Alla lettera **a) Trasparenza** l'allegato elenca una serie di informazioni che dovranno essere contenute nella scheda SUA – CdS 2019/2020 e precisamente:

1. Denominazione e organizzazione generale;
2. Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;
3. Servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;
4. Sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;
5. Mobilità internazionale;
6. Dati relativi alle carriere agli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo.

La lettera **b) Sostenibilità** dello stesso allegato richiede:

- a. Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
- b. Presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;
- c. Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.
- d. Presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR.

Un processo, quello dell'accreditamento della sede, lungo e complesso per cui è sin d'ora necessario precisare che l'Ateneo potrà richiedere in momenti diversi ogni documento riterrà necessario ai fini della richiesta da produrre all'Anvur. In prima istanza sarà necessario che il Cumi esibisca ogni documento che attesti la piena sostenibilità finanziaria del Consorzio oltre che ogni documento utile a testimoniare l'adeguatezza dei locali per ospitare le attività didattiche, compresi i laboratori e le biblioteche, amministrative e di ricerca. Il Consorzio deve, quindi, fornire tutto ciò che possa configurarsi come attività di supporto agli studenti, comprese ad esempio eventuali postazioni informatiche, mense a disposizione degli studenti o aule in grado di ospitare seminari e convegni. E' doveroso precisare che gli esempi di cui sopra sono riportati a titolo esemplificativo, al Consorzio è data la responsabilità di produrre ogni altro documento utile a rispondere ai requisiti di cui all'allegato B del DM. Il Cumi dovrà, inoltre, attestare una *documentata, significativa e adeguata* attività di ricerca di livello anche internazionale che si è svolta presso la propria sede da almeno cinque anni. Si tratta, come recita testualmente il decreto, di un requisito imprescindibile per ottenere l'accreditamento Anvur.




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MESSINA

RETTORATO, 14 MAGGIO 2018

Questo quanto in una prima fase il Consorzio dovrà produrre all'Ateneo tramite pec ed entro il prossimo 30 giugno p.v., fermo restando che questa Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori atti, relazioni e verbali ai fini della richiesta di accreditamento che saranno inseriti nella procedura informatica ministeriale (SUA – CdS) tra il mese di ottobre e novembre 2018.

Con i più cordiali saluti,


Il Rettore
(prof. Salvatore Cuzzocrea)

Università degli Studi di Messina	
Prot. N. 34103	
Del 07 / 05 / 2018	
TR/CL VI / 11	- Portofoglio
CONTRATTO N. 479/2018	

ATTO TRANSATTIVO

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di maggio tra:

il **CONSORZIO UNIVERSITARIO MEGARA IBLEO**, in persona del Presidente pro tempore Sebastiano Caporale, con sede in via A. De Gasperi n. 17, 96010 Priolo Gargallo (SR), C.F. 93046130899, e,

l'**Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, n. 1, Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833,

Le parti, oggi, tutte presenti

PREMETTONO

- In data 7 settembre 2004, l'Università degli studi di Messina sottoscriveva una convenzione di durata ventennale con il CUMI - Consorzio Universitario Megara Ibleo - per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia Orientale con l'istituzione del corso di laurea in "Scienze Giuridiche" - Classe 31 - in Priolo Gargallo con decorrenza dall'a.a. 2004/05. La predetta convenzione all'art. 3, c.1 recita: "*L'Università di Messina, con decorrenza dall'a.a.2004/2005, attiverà nel Comune di Priolo Gargallo un primo corso di laurea in "Scienze Giuridiche" (Classe 31), e si impegna a mantenerlo per tutta la durata della presente convenzione, che avrà durata ventennale*".

Il CUMI, oltre ad assumere l'onere di mettere a disposizione i locali per le attività didattiche, assumeva l'impegno di pagare tutte le spese di funzionamento ivi comprese le indennità di Presidenza, il compenso del Dirigente dell'Area delle Segreterie, coordinatore dei servizi amministrativi ed economico-finanziario, il trattamento economico dei docenti, nonché le spese di viaggio, soggiorno ed indennità di missione del personale docente e non e le eventuali spese di assicurazione dovute per legge.


In data 30.03.2018, il Pro-Rettore Vicario dell'Università degli Studi di Messina, con Decreto n. 639, prot. n. 25577, inviato tramite p.e.c., comunicava il recesso dalla Convenzione sottoscritta in data 07.09.2004.

In data 12.04.2018, il CUMI, impugnava l'indicato recesso a mezzo ricorso depositato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, di Catania, iscritto al Numero di Registro Generale: 586/2018, Sezione I.

In data 17.04.2018, Tribunale Amministrativo Regionale, di Catania, Sezione I, con decreto cautelare n. 245/2018, sospendeva il recesso formulato dall'Università degli Studi di Messina in data 30.03.2018.

Che sino ad oggi, l'Università di Messina non ha chiesto l'accreditamento all'ANVUR della sede del CUMI.

Tutto quanto sopra premesso, le parti conciliano la presente causa alle seguenti condizioni:



1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo, come presupposto e manifestazione della volontà delle parti;

2) L'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t, revoca il recesso dalla convenzione stipulata con il Consorzio Universitario Megara Ibleo, formulato in data 30.03.2018 mezzo Decreto n. 639, prot. n. 255577, e comunicato al CUMI tramite p.e.c.

3) Il Consorzio Universitario Megara Ibleo, in persona del legale rappresentante p.t, contestualmente rinuncia al Ricorso depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale, di Catania, Sezione I, iscritto al Numero di Registro Generale: 586/2018. L'Università degli Studi di Messina, in persona del suo rappresentante legale p.t. accetta la superiore rinuncia.



Pertanto, il CUMI si impegna a formalizzare la rinuncia al ricorso iscritto al R.G. n. 586/2018 innanzi alla sezione 1^ del TAR Sicilia – sezione distaccata di Catania - all'udienza che sarà celebrata in camera di consiglio alla data del 10 maggio 2018.

4) L'Università degli Studi di Messina e il Consorzio Universitario Megara Ibleo, di comune accordo recedono, con effetto decorrente dall'anno accademico 2018-2019, dalla convenzione tra di esse stipulata in data 7 settembre 2004, avente ad oggetto la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia Orientale e con l'istituzione del corso di laurea in "Scienze Giuridiche" - Classe 31 - in Priolo Gargallo con decorrenza dall'a.a. 2004/05 che verrà sostituita da una nuova convenzione per l'attivazione del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, come da schema di massima che si allega al presente atto, che sarà tempestivamente, e comunque entro la fine dell'anno accademico 2017-2018, sottoposta alla valutazione e all'approvazione degli Organi Collegiali dell'Ateneo e alla sottoscrizione tra le parti.

5) L'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., si obbliga a richiedere entro mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente atto, l'accreditamento della sede (ovvero altro edificio indicato) del Consorzio Universitario Megara Ibleo, all'ANVUR.

6) Il Consorzio Universitario Megara Ibleo, in persona del legale rappresentante p.t., , visto il superiore obbligo assunto, si impegna a fornire all'Università degli Studi di Messina, tutta la prescritta documentazione relativa alla sede da accreditare secondo le indicazioni dell'Università.

7) Nelle more del procedimento di accreditamento dei locali del CUMI, il Consorzio Universitario Megara Ibleo, dal 1° ottobre 2018 si trasferirà in Noto alla Via A. Sofia 78, Palazzo della Cultura Carlo Giavanti,

 2 

presso la sede del CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale), ove è stata istituita una sede decentrata dell'Università degli Studi di Messina, già accreditata dall' ANVUR.


8) Le parti di comune accordo stabiliscono che, nelle more dell'accREDITAMENTO dei locali del CUMI, lo stesso svolgerà, in via temporanea, il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso i locali del CUMO con sede in Via A. Sofia 78, Palazzo della Cultura Carlo Giavanti, Noto (SR), come da piena disponibilità manifestata dal Legale Rappresentante del CUMO – Noto (SR) – con nota prot. 18007 del 4.05.2018. Resta inteso tra le parti che ottenuto l'accREDITAMENTO ANVUR dei locali del C.U.M.I., il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza verrà trasferito presso gli stessi senza indugio e senza che qualunque altro Consorzio universitario possa vantare pretese o aspettative.

9) Considerato che l'Università degli Studi di Messina ed il CUMI vantano reciprocamente dei crediti, le Parti hanno definitivamente stabilito che il CUMI rimane debitore nei confronti dell'Ateneo di Messina,, fino al 30 settembre 2016, della somma di €. 372.796,78, che si impegna a versare mediante trattenute annuali pari al 30% dell'ammontare netto delle tasse degli studenti iscritti ai corsi di laurea svolti presso il Consorzio sino al totale azzeramento del debito stesso, garantendo, in ogni caso il pagamento di una quota minima pari ad € 50.000,00.

10) L'importo sopra indicato si intende completamente novativo di qualunque altro importo eventualmente dovuto dalle Parti per qualsiasi ragione, natura o causa. Ove le indicate condizioni non venissero soddisfatte l'intero accordo si intenderà risolto *ipso facto*, con espresso riferimento a tutte le clausole qui riportate ed ogni valutazione transattiva adottata. Resta tuttavia inteso che in caso di mancato accREDITAMENTO per ragioni dipendenti dalla sede del CUMI o dei locali eventualmente indicati dallo stesso consorzio, la stipulanda convenzione allegata alla presente caducherà *ipso jure*.

11) tutte le rinunce ed obblighi si intendono reciprocamente accettati alla sottoscrizione della presente, l'Università degli Studi di Messina consegna le liberatorie relative agli anni 2014-2015 e 2015-2016. Ed, inoltre, l'Ateneo messinese provvederà a rimborsare al C.U.M.I. le quote versate o comunque dovute quali tasse di iscrizione e conguaglio dagli studenti iscritti presso il C.U.M.I. per l'anno accademico 2016-2017 e 2017-2018 nelle percentuali convenzionalmente stabilite.

12) Con la sottoscrizione del presente atto di conciliazione e l'adempimento delle prescritte formalità le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione o titolo o causa comunque connessi ovvero occasionati dai fatti esposti e riportati in premessa e si danno reciprocamente atto di avere



definito transattivamente l'insorta controversia, salvo il mancato rispetto dei sopra descritti impegni reciproci.

13) Copia del presente atto transattivo sarà inoltrato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, incaricata della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ateneo nel giudizio pendente innanzi al TAR di Catania con R.G. n. 586/2018.

Messina, 07 maggio 2018

L' Amministratore Delegato

~~(Consorzio Universitario Megara Ibleo)~~

~~Sig. Sebastiano Caporale~~

Il Rettore

(Università degli Studi di Messina)

Prof. Salvatore Cuzzocrea



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

- (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) "Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accREDITAMENTO di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati";
- (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale";

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";

VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenda Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D. Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893 relativo al Costo standard unitario di formazione per studente in corso;

VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

VISTO il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

RITENUTO di dovere adottare a seguito del DM 635/2016 un nuovo Decreto Ministeriale relativo alla "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica" i cui contenuti sostituiscono quelli dei Decreti Ministeriali del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs 19/2012 e del DM n. 635/2016, con il parere in data 25 ottobre 2016, n. 13736 e la nota del Presidente prot. 3536 del 28 novembre 2016;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall'a.a. 2017/18, ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accREDITamento iniziale e periodico



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.

2. Definizioni:

- a. **Accreditamento iniziale:** si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
 - b. **Accreditamento periodico:** si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all'allegato C.
 - c. **Valutazione periodica:** si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E.
 - d. **Sede:** si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.
 - e. **Corsi di studio:** si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accREDITamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2

(AccREDITamento iniziale delle sedi)

1. In relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 8 e dall'allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 non si dà luogo all'accREDITamento di nuove sedi universitarie se non:
 - a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accREDITati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della L. n. 240/2010;
 - b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accREDITati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accREDITare nella nuova sede. L'accREDITamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accREDITamento dei relativi corsi di cui all'allegato A nonché il possesso degli



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.

Art. 3

(Accreditamento periodico delle sedi)

1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:
 - a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
 - b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
 - c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente Decreto.
2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.
3. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR è così graduato:

Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A	molto positivo	accreditamento periodico di validità quinquennale
B	pienamente soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
C	soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
D	condizionato	accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E	insoddisfacente	soppressione della sede



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A - tel	molto positivo	accreditamento periodico di validità quinquennale
B - tel	pienamente soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
C - tel	soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
D - tel	condizionato	accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E - tel	insoddisfacente	soppressione della sede

4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

Art. 4

(Accreditamento iniziale dei corsi di studio)

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:
 - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
 - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A e C (Requisito R3).
2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
3. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b. I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
4. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si può in tal caso dare luogo all'accREDITamento e all'istituzione di nuovi corsi, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di corsi.

5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accREDITamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5

(AccREDITamento periodico dei corsi di studio)

1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accREDITamento periodico. L'accREDITamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.
2. L'accREDITamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accREDITamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attività di valutazione dei NUV.
3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accREDITamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accREDITamento periodico della sede. In caso criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:
 - in caso di esito positivo, la durata dell'accREDITamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della sede;
 - in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accREDITamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accREDITamento periodico della sede.

Art. 6

(Valutazione periodica)

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 635/2016.
2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a. utilizzati ai fini dell'accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto;
- b. considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 19/2012.

Art. 7

(Nucleo di valutazione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:
 - a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accREDITamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012);
 - b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accREDITamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012);
 - c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);
 - d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012).

Art. 8

(Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale)

1. In attuazione dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è data la possibilità di accREDITare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
 - a. il numero massimo di corsi di studio accREDITabili complessivamente nel biennio per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei Corsi già accREDITati nell'a.a. 2016/2017;
 - b. sono esclusi:
 - i. lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
 - ii. Lauree Magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;

- iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
 - c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
 - i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
 - ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.
2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
 - b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
 - c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

Art. 9

(Banche dati di riferimento)

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).
2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con apposito Decreto direttoriale.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente decreto sostituisce il DM 47/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza fino all'a. a. 2017/2018 di cui ai DDMM n.194 del 27.3.2015 per tutte le Università statali e non statali, e n.168 del 18.3.2016 per le sole Università non statali. Dall'a.a. 2018/19 è altresì soppresso l'articolo 3, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2014.
2. Per le sedi e i corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al DM n. 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi già emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.
3. Con riferimento alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale". Per la valutazione periodica di dette Scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, **12 DIC. 2016**

IL MINISTRO

Prof. ssa Stefania Giannini



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio

a) Trasparenza

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la completezza di tutte le informazioni relative a:

Sezione "Amministrazione" che comprende le seguenti Schede:

- I. Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD), incluse le caratteristiche specifiche del corso, con particolare riferimento a:
 - a. Corsi di studio internazionali (all. 3, DM 635/2016);
 - b. Corsi di Laurea professionalizzanti (art. 8 del presente Decreto);
- II. Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico-disciplinari previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento;
- III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare
- IV. dati amministrativi relativi al processo di accREDITamento.

Sezione "Qualità" che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accREDITamento:

- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS);
- indicatori per la valutazione periodica;
- le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità.
- cruscotto degli indicatori di cui all'allegato E per l'accREDITamento e la valutazione periodica dei Corsi di Studio.

b) Requisiti di Docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accREDITati e sul quadro della Didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

Numero minimo di docenti di riferimento, appartenenti ai SSD base, caratterizzanti o affini e integrativi del corso

Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista (riff. tipologie a) e b) dell'allegato 3 del DM n. 635/2016)

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	9	5
Laurea magistrale	6	4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	8
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	10



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato – Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	5	3
Laurea magistrale	4	2

Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure specialistiche aggiuntive*
Laurea magistrale a ciclo unico	10	5	5

* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi

Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell'allegato 3 del DM n. 635/2016)

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure aggiuntive: TUTOR
Laurea	7	3	3 di cui almeno 2 disciplinari
Laurea magistrale	5	2	2 di cui almeno 1 disciplinare
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	5	5 di cui almeno 3 disciplinari

Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'Offerta Formativa a.a. 2017/2018 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/2017 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2015/2016;
- per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITamento, all'utenza potenziale sostenibile.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato D, il numero di docenti di riferimento (D_r) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$$W = 0 \quad \text{se n. studenti} \leq \text{numerosità massima}$$

$$W = \frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1 \quad \text{se n. studenti} > \text{numerosità massima}$$

D_{tot} = numero di docenti di riferimento necessari

D_r = numero di docenti di riferimento

Caratteristiche dei docenti di riferimento:

i. Peso

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia

Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;
- Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 Legge 240/10;
- Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 Legge 230/05.

Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.

Tabella K

Tipologia	Definizione	Caratteristiche
a)	Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo	Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo.
b)	Corsi erogati in lingua straniera	Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue : - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero; - i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche
c)	Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1"	Sono Corsi di studio L e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio, incluse le Lauree, finanziate in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attività didattica di cui è responsabile.

Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.

Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.

iv. Tutor per i corsi a distanza

I Tutor di riferimento sono riconducibili a:

- a. tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
- b. tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
- c. tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario (laurea magistrale nel caso di tutor disciplinari). Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, il titolo deve essere coerente con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio

Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

d) Risorse strutturali

I *requisiti di struttura* comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei Corsi di Studio.

e) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità dei corsi di studio

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CdS) e alla redazione del Rapporto di riesame.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato B - Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi

a) Trasparenza

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la completezza delle seguenti informazioni:

- denominazione e organizzazione generale;
- dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;
- servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;
- sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;
- mobilità internazionale.
- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo.

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei Dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni:

- obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;
- attività di terza missione.

b) Sostenibilità

Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va assicurata:

- Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
- Presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;
- Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.
- Presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR.